



PROVINCIA DI BRINDISI

Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità

Settore Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 – Via A. De Leo, 3 - Brindisi; 0831 565111

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

FER.METAL. SUD. S.p.A.

Viale del Commercio, Z.I. - Francavilla Fontana (BR)

fermetalsudspa@pec.it

e, p.c. ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Servizio autorizzazioni ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

comune.francavillafontana@pec.it

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR

prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi

Uff.Prevenzione Incendi

com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Stabilimento Fer. Metal Sud S.p.A. di Francavilla Fontana

Provvedimento Dirigenziale di AIA n.53 del 21/06/2023

Riscontro ad osservazioni

Con Provvedimento Dirigenziale n. 53 del 21/06/2023 la Provincia di Brindisi ha rinnovato alla società Fer.Metal Sud S.p.A., ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con provvedimento n. 81 del 17/09/2015 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio, recupero e trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e dei rifiuti speciali non pericolosi e di demolizione di veicoli fuori uso, ubicato in Z.I., del Comune di Francavilla Fontana, viale del Commercio.

La società Fer.Metal Sud S.p.A. con nota prot. n. 456/2023 del 01/08/2023 (acquisita al prot. n. 26598 nella stessa data) ha richiesto chiarimenti circa alcune condizioni e prescrizioni stabilite con il P.D. n.53/2023.

Di seguito si riportano sinteticamente i quesiti formulati con il riscontro da parte del settore scrivente.

- Note richiamate in premessa al P.D. n.53/2023.

Il Gestore evidenzia l'assenza delle seguenti note trasmesse:

- del 24/03/2023, relativa all'inserimento del carrello Doosan;
- del 19/05/2022 relativa all'introduzione delle operazioni R3, R4 e R5 per rifiuti già autorizzati.

Provincia: relativamente alla prima nota, la stessa non risulta acquisita agli atti del Settore scrivente, si invita pertanto ad una nuova trasmissione; per la seconda nota, al paragrafo B "ATTI INTEGRALMENTE SOSTITUITI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE" dell'allegato 1 al P. D. n. 53/2023, è stata riportata la relativa presa d'atto di cui alla nota prot. n. 19268 del 16/06/2022.

- Note in premessa al P.D. n.53/2023.

Con riferimento al parere del Comando Provinciale dei VV.F. di Brindisi di cui alla nota prot. n. 0010949 del 22/06/2022, Il Gestore precisa che *le tipologie e la scadenza indicate non corrispondono al CPI attuale e successiva SCIA.*

Provincia: stante quanto dichiarato, il Gestore dovrà trasmettere il CPI aggiornato con l'opportuna relativa documentazione.

- In premessa al P.D. n.53/2023. (End of Waste – cessazione della qualifica di rifiuto) Relativamente alle altre categorie di rifiuti il Gestore non ha prodotto documentazione utile a dimostrare la rispondenza a quanto previsto dall'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006, secondo il procedimento ivi disciplinato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare le relative operazioni di recupero.
 Il Gestore precisa che sulla base della normativa vigente, le materie prime e i prodotti dai rifiuti possono essere ottenuti secondo le indicazioni di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio oltre che secondo quanto indicato da regolamenti comunitari. Inoltre, precisa, che con il P.D. n.81/2015 era stata autorizzata la possibilità di generare MPS ai sensi del D. M. 05/02/1998 a cui ritiene di doversi attenere in caso di normativa specifica.
Provincia: facendo riferimento anche alle “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022” che anche il Gestore richiama nel proprio riscontro, al punto 2.1 DETTAGLIO DELLE PROCEDURE viene precisato:
2.1.1 Parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell'articolo 184-ter. Il D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell'art. 184-ter introducendo nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, “un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.” Il comma 3 nello specifico dispone che in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, ovvero mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente
 Pertanto, si conferma quanto prescritto con il P.D. n. 53/2023 a cui il Gestore, ai fini della produzione di MPS, dovrà attenersi in relazione a quanto stabilito dall'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006.
- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, Paragrafo B “ATTI INTEGRALMENTE SOSTITUITI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”.
 Il Gestore evidenzia la mancata citazione della nota prot. n.19216 del 20/07/20 relativa al tempo massimo consentito per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Provincia: la mancata citazione della nota prot. n.19216 del 20/07/20 relativa al tempo massimo consentito per il deposito temporaneo dei rifiuti è motivata in ragione che le condizioni stabilite con la stessa sono state modificate e sostituite con il P.D. n. 53/2023 atteso che lo stoccaggio dei rifiuti alla rinfusa e in condizioni di assenza di idonee coperture non rientra più nella gestione ordinaria.
- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, PARAGRAFO A “ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO PRESENTATA DAL GESTORE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME E RINNOVO DELL'AIA”
 Il Gestore evidenzia la mancata citazione della propria nota del 04/05/2023 relativa ad una richiesta dei termini di integrazione.
Provincia: la nota citata, per via della natura della richiesta, così come l'accettazione da parte di questo ufficio di cui alla nota prot. n. 15719 del 09/05/2023, risulta citata in premessa a pag. 5 del P.D. n. 53/2023.
- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, PARAGRAFO C “DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO” - 4. Energia Elettrica- Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Brindisi ogni modifica inerente il comparto ambientale Energia, ad esempio l'eventuale installazione di generatori di energia sia a fonte fossile che rinnovabile. Allo stato attuale, per l'impianto in questione, non è prevista alcuna produzione di energia.
 Il Gestore precisa di disporre di gruppo elettrogeno alimentato a diesel.
Provincia: si prende atto della precisazione.
- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, Paragrafo D “Pareri Acquisiti”.
 Il Gestore evidenzia la citazione di soli n. 2 pareri acquisiti, quello di ARPA Puglia di cui alla nota prot. 0076914-32-10/11/2022 e quello del Servizio Tecnico del Comune di Francavilla F.na con nota prot.97 del 03/01/2022 (trasmesso dal Gestore con le integrazioni acquisite al prot. n. 35022 del 07/11/2022).
Provincia: oltre ai pareri citati, acquisiti in relazione all'ultima seduta decisoria di Conferenza dei Servizi del 19/04/2023, deve considerarsi anche l'ulteriore parere espresso da ARPA Puglia di cui alla nota n. 20789-32-27/03/2023, acquisita al prot. n. 10855 del 27/03/2023, ad ogni modo citato in sede di verbale della stessa seduta di CdS di cui alla nota prot. n.14955 del 02/05/2023.
- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, Paragrafo E “PRESCRIZIONI AIA” – Prescr. n.34: i rifiuti possono essere accettati presso l'impianto solo dopo aver superato l'iter di omologa, di cui saranno registrate le seguenti informazioni: dati del produttore, eventuali risultanze analitiche e test di cessione, codice CER, operazione di smaltimento

o recupero a cui è destinato il rifiuto, il ciclo produttivo che lo ha generato, lo stato fisico, il colore, l'odore, le caratteristiche di pericolo, le eventuali precauzioni per gli operatori sulla sua movimentazione e altri dati, se necessario. L'omologa deve essere effettuata per le partite omogenee di rifiuti o rinnovata semestralmente per i rifiuti che provengono da un ciclo tecnologico noto e ben definito, che non sia stato oggetto di modifiche sostanziali: dette omologhe devono essere tenute a disposizione degli Organi di Controllo.

Il Gestore precisa di doversi attenere a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 7-bis del d. Lgs. n.36/2003 *Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti* aggiornato dal D. Lgs. n. 121/2020.

Provincia: si specifica che la normativa richiamata non è applicabile all'impianto in questione. Si conferma quanto stabilito dalla prescrizione n. 34.

- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, Paragrafo E "PRESCRIZIONI AIA" – Prescr. n.42. *eventuali stoccaggi momentanei di rifiuti in cumuli, direttamente su basamento, possono essere consentiti solo ed esclusivamente per solidi non polverulenti e, comunque sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non dovrà essere stoccato alla rinfusa alcun tipo di rifiuto. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti solidi deve avvenire per il tempo strettamente necessario a consentire il carico dei rifiuti in cassoni o altri contenitori in attesa delle successive fasi di gestione.*

Il Gestore, relativamente al "tempo strettamente necessario", richiama quanto indicato da questo Settore con nota prot. n. 19216 del 20/07/2020 nell'ambito del procedimento avviato a seguito dell'incendio verificatosi il 07/11/2019 presso l'impianto in questione, ossia *"questo Servizio ritiene di valutare come in **30 (trenta) giorni** il tempo massimo per il deposito temporaneo dei rifiuti solidi in cumuli sul piazzale al fine di eseguire l'omologa e la caratterizzazione mediante analisi chimica/fisico prima dello stoccaggio in cassoni chiusi, invece, il deposito temporaneo dei rifiuti che non vengono sottoposti a caratterizzazione mediante analisi chimica/fisico è consentito per un tempo massimo di **15 (quindici) giorni** dalla ricezione"*.

Provincia: Si sottolinea, a maggior precisazione di quanto già prescritto, che i depositi in cumuli sono consentiti solo in aree coperte. Inoltre si ricorda che con la stessa nota prot. n. 19216/2020, questo Settore già precisava che *in sede di riesame del provvedimento autorizzativo AIA n. 81 del 19/05/2015, il Gestore dovrà:*

- *prevedere, in attesa appunto della omologa e della caratterizzazione sopra citate e del trasferimento in cassoni, depositare e trattare i rifiuti in aree coperte, questo al fine di prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, oltre che della riduzione dei quantitativi di acque di dilavamento contaminate (BAT 19, lettera e); resta inteso inoltre che le superfici occupate dai cumuli dovranno essere impermeabilizzate e opportunamente cordolate;*
- *garantire la segregazione dei rifiuti, ovvero questi devono essere tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale, e che questa segregazione si basi oltre che sulla loro separazione fisica anche su procedure che permettano di individuare dove e quando sono depositati (BAT 2 lettera e)*
- *garantire una pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (BAT14, lettera g).*

- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, Paragrafo E "PRESCRIZIONI AIA" – Prescr. n. 47. *Il Gestore deve garantire che l'avvio al trattamento di rifiuti per le attività D13, D14 venga effettuato entro 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla data di ingresso all'impianto.*

Il Gestore rappresenta che la tempistica indicata oltre a non essere prevista da alcuna normativa non è tecnicamente realizzabile e cita i tempi previsti per lo stoccaggio dei rifiuti dall'art. 2 comma1, lett g) del D. Lgs. 36/03.

Provincia: anche in questo caso viene preso a riferimento una normativa non applicabile all'impianto in questione. Si conferma quanto stabilito dalla prescrizione n. 47.

- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, Paragrafo E "PRESCRIZIONI AIA" – Prescr. n.57. *i veicoli fuori uso da bonificare e demolire non dovranno essere sovrapposti: dovranno essere bonificati entro le 48 ore dall'accettazione; il deposito delle carcasse di veicoli a motore già bonificati non potrà superare l'altezza di 5 metri.*

Il Gestore contesta la tempistica indicata di 48 ore e cita il comma 2, lett. a) dell'art. 6, comma del D. Lgs. n. 209/2003 che indica il termine di 10 giorni per l'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza dei v.f.u..

Provincia: richiamando anche quanto ampiamente discusso in sede di procedimento istruttorio relativamente alla gestione delle acque meteoriche, si precisa che i tempi previsti dal D. Lgs. n. 209/2003 sono applicabili nel caso i v.f.u. da sottoporre a messa in sicurezza e siano stoccati in aree coperte. Diversamente deve essere rispettato quanto stabilito dalla prescrizione n. 57.

- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, Paragrafo E "PRESCRIZIONI AIA" – Prescr. n.77. *il Gestore dovrà sospendere l'attività nel caso vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione all'ARPA PUGLIA DAP di Brindisi, al Comune di Francavilla Fontana e al Settore Ambiente della Provincia.*

Il Gestore rappresenta che la sanzione della sospensione dell'attività indicata dalla Provincia è abnorme rispetto all'impatto dell'eventuale superamento dei limiti. Nel caso specifico di polveri totali non è conforme a quanto previsto in termini di sanzioni dall'art. 29-quattordices del D. Lgs. n. 152/06.

Provincia: Si conferma quanto stabilito dalla prescrizione n. 77.

- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, Paragrafo E "PRESCRIZIONI AIA" – Prescr. n.82. *per le vasche di accumulo interrate (715 mc) dovranno essere previsti **controlli di tenuta** con cadenza almeno annuale. Gli esiti di tali controlli dovranno essere riportati nella sezione manutenzione del registro e trasmessi con la relazione annuale. La documentazione inerente dovrà essere conservata dal Gestore e messa a disposizione degli Organi di Controllo.*

Il Gestore rappresenta che non essendoci normativa specifica, ed in relazione alla non pericolosità del contenuto della vasca di raccolta delle acque meteoriche, come già indicato nella specifica procedura relativa alle prove di tenuta, secondo le indicazioni di ARPA Lombardia *sarebbe congruo un intervallo di verifica quinquennale.*

Provincia: Si conferma quanto stabilito dalla prescrizione n. 82 sopra citata attesa la scarsa onerosità e la semplicità delle operazioni da effettuare.

- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, Paragrafo E "PRESCRIZIONI AIA" – Prescr. n.89. *sarà necessario evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica.*

Il Gestore, ai fini della definizione "fenomeni piovosi di massima intensità" propone di assumere come intensità del fenomeno piovoso quella relativa all'evento con tempo di ritorno 10 anni.

Provincia: si conferma quanto stabilito dalla prescrizione n.89 e si invita il Gestore ad adottare tutti i sistemi idonei a garantire la corretta gestione delle acque meteoriche anche in previsione di eventi piovosi eccezionali, come, ad esempio, la costante disponibilità della totale capacità di accumulo della vasca interrata e/o la predisposizione di ulteriori serbatoi di accumulo.

- Allegato 1 al P.D. n.53/2023, Paragrafo E "PRESCRIZIONI AIA" – Prescr. n.93 *Il Gestore dovrà conservare per un anno presso l'impianto di recupero, ovvero presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, del D.M. n.188/2020 e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.*

Il Gestore precisa che in ragione del possesso della Certificazione ISO14001, così come indicato dal comma 2 dell'art. 6 del D. M. n. 188/2020, il tempo di conservazione del campione dovrebbe essere di 6 mesi anziché 12 mesi.

Provincia: si prende atto della precisazione.

Per quanto sopra, si assegna al Gestore il **termine di trenta giorni dalla ricezione della presente** per la trasmissione:

- della comunicazione dell'inserimento del carrello elevatore Doosan;
- del CPI aggiornato.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati, previo appuntamento, presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Rago.

Distinti Saluti

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993